



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Donato Pianta

Presidente rel.

Dott. Giuseppe Magnoli

Consigliere

Dott. Maria Tulumello

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 2505/2017 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 22 novembre 2017 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 20/03/2019**

d a

DAMIANI PETROLIFERI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO con sede in Milzano (BS) ed in persona del liquidatore e del liquidatore giudiziale, rappresentata e difesa dall'avv. CHIARINI FABIO del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura a margine dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio

APPELLANTE

c o n t r o

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 2505/17

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Altri contratti bancari e
controversie tra banche,
etc

146239

BANCA VALSABBINA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI con sede in Vestone (BS) ed in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. TIRALE PIERLUIGI del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura generale alle liti in data 25 maggio 2010 nn. 97937/32336 rep. Not. Francesco Lesandrelli

APPELLATO

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 11/17 ottobre 2017, n. 2949/17.

CONCLUSIONI

Dell'appellante

Previe le declaratorie di legge, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge, previa declaratoria dell'inesistenza ovvero della non determinatezza del controcredito della banca, ovvero dell'inefficacia e/o illegittimità e/o nullità e/o inopponibilità delle operazioni effettuate dalla banca convenuta, descritte in atti, ed in particolare della compensazione operata dalla banca stessa tra i crediti da questa vantati nei confronti della società Damiani Prodotti Petroliferi s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo e le somme incassate in quanto di provenienza dei clienti di quest'ultima dalla data di deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo (effettuato il 22.2.2011); accertata l'inesistenza di una clausola attributiva del "diritto di incamerare" le somme riscosse in favore della banca e comunque l'inopponibilità alla massa ed alla Procedura attrice del patto invocato dalla banca, in quanto privo di data

certa;

accertato e dichiarato che la somma di €. 353.464,07, costituente la sommatoria delle operazioni di cui in atti, è illegittimamente trattenuta dalla banca appellata, essendo di spettanza della società Damiani Prodotti Petroliferi s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo che ne è l'unico legittimo titolare, ed in subordine -in applicazione dell'art. 2041 c.c - accertato l'arricchimento senza causa della convenuta;

ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, condannarsi la Banca Valsabbina, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società attrice della predetta somma di €. 353.464,07, ovvero di quella differente anche maggiore di cui si riterrà raggiunta la prova ovvero che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dall'incasso sino all'effettiva restituzione.

Con rifusione di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.

In subordine: disporsi la compensazione delle spese di entrambi i gradi.

B) In via subordinata istruttoria: senza che ciò comporti inversione dell'onere probatorio, si chiede – per mero tuziorismo, dato che le circostanze sotto riportate devono ritenersi pacifiche in quanto provate e/o oggetto di riconoscimento - l'ammissione di prove per interrogatorio formale del legale rapp.te della convenuta e del leg.rapp.te (direttore) della filiale di Cremona, nonché per testi sui seguenti capitoli:

1. Vero che la società attrice ebbe a presentare, presso la banca convenuta, le

distinte effetti (ricevute bancarie) per l'incasso di crediti di fornitura, elencate nel doc. n°6 di parte attrice

2. Vero che le ricevute, aventi scadenza successiva al 22 febbraio 2011, vennero emesse per un importo complessivo di €. 599.565,45

3. Vero che di tali ricevute la banca convenuta ha incassato la somma di €. 353.464,07, al netto degli insoluti, ammontanti ad €. 246.101,38

4. Vero che detti incassi sono successivi alla domanda di ammissione al concordato preventivo

5. Vero che le ricevute emesse ed appoggiate sulla convenuta, con incasso successivo al 22.2.2011, sono tutte quelle elencate nel doc. n°6 che mi si rammostra

6. Vero che ho pagato la Ri.Ba. di cui mi si rammostra la data e l'importo nel doc. n°6 di parte attrice

7. Vero che dette somme non sono state accreditate e/o restituite dalla banca convenuta alla Damiani Prodotti Petroliferi s.r.l.

8. Vero che la banca convenuta, quantomeno dopo il 2.1.2011, non ha più inviato a parte attrice alcun estratto di conto corrente

9. Vero che la banca convenuta non ha mai fatto sottoscrivere alla società attrice alcun contratto di anticipazione ovvero non ne ha mai consegnato copia alla medesima

Testi: dott. Sergio Comincioli; dott. Giovanni Rizzardi; Damiani Paola; tutti i soggetti che hanno pagato le RiBa, indicati nell'elenco prodotto sub n°6; il

direttore (pro tempore nonché all'epoca dei fatti) della filiale di Cremona della Banca convenuta.

Sempre in via subordinata istruttoria, e sempre per tuziorismo, si chiede ordinarsi a tutti i soggetti elencati nel doc. n°6 di parte attrice di esibire in giudizio le quietanze di pagamento delle ricevute bancarie ivi specificamente indicate, rilasciate loro dalle rispettive banche, e/o gli estratti conto bancari da cui detti pagamenti risultano.

Sempre in via subordinata istruttoria, e sempre per tuziorismo, si chiede ordinarsi alla banca convenuta (ove non nel frattempo da questa spontaneamente prodotti) l'esibizione in giudizio degli estratti del conto corrente acceso presso Banca Valsabbina successivi al 22 febbraio 2011 e/o del libro giornale, limitatamente alle pagine relative alle date dei pagamenti di cui all'elenco prodotto sub n°6.

Sempre in via subordinata istruttoria, se del caso e senza inversione dell'onere probatorio:

- ordinarsi alla banca convenuta di esibire in giudizio le distinte relative alle Ri.Ba. per cui è causa, di cui all'elenco (doc.n°6) prodotto da parte attrice
- ordinarsi alla banca convenuta l'esibizione dei contratti di anticipazione (ove effettivamente fatti sottoscrivere alla società attrice) relativi alle Ri.Ba. di cui è causa.

Sempre in via subordinata istruttoria, ammettersi CTU rivolta a quantificare gli esatti importi pagati dai clienti della società attrice e trattenuti dalla banca

convenuta.

Dell'appellato

– in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;

– nel merito, respingere l'appello proposto dalla Damiani Prodotti Petroliferi s.r.l., perché infondate in fatto e in diritto, confermando la sentenza n. 2949/2017 pubblicata il 17.10.2017 e rigettando in ogni caso tutte le domande proposte dalla società Damiani Prodotti Petroliferi s.r.l.;

– in via istruttoria, occorrendo si insiste per la ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado che s'intendono qui ritrascritte e ci si oppone alla ammissione delle istanze avversarie per le ragioni indicate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado che s'intendono qui ritrascritte;

– in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale maggiorati di i.v.a. e c.p.a.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 14 novembre 2012, la società Damiani Prodotti Petroliferi s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Brescia la Banca Valsabbina soc.coop. per azioni (di seguito "Banca Valsabbina") esponendo di avere

intrattenuto con la convenuta il rapporto di conto corrente n. 1131 e di avere presentato una serie di effetti (ricevute bancarie) per l'incasso di crediti di fornitura, con scadenza successiva al 22 febbraio 2011, per un importo complessivo di € 599.565,45, attribuendo alla banca esclusivamente il mandato a riscuoterli; che la Banca Valsabbina aveva incassato, in epoca posteriore alla domanda di ammissione al concordato preventivo, la somma di € 353.464,07, al netto degli insoluti, ammontanti ad € 246.101,38.

Tanto premesso, la società attrice aveva chiesto la condanna della Banca Valsabbina alla restituzione degli importi incassati durante la procedura, non potendo essa procedere, come richiesto, alla compensazione di tale debito con il proprio credito concorsuale. Infatti, ad avviso dell'attrice, alla pretesa della banca si oppongono il disposto degli artt. 169 e 56 l.f. ed i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10548 del 7 maggio 2009. In via subordinata, la condanna della banca era stata sollecitata anche a titolo di ingiustificato arricchimento *ex art. 2041 c.c.*

Si era costituita in giudizio la Banca Valsabbina contestando la fondatezza della domanda proposta da parte attrice, della quale aveva chiesto il rigetto, alla luce dell'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità e di merito.

In assenza di attività istruttoria, con la sentenza impugnata (in data 11/17 ottobre 2017, n. 2949/17), il Giudice di primo grado ha respinto la domanda

attrice, con aggravio delle spese di lite.

Avverso detta sentenza, notificata il 25 ottobre 2017, la società Damiani Prodotti Petroliferi s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo ha proposto appello con atto di citazione notificato alla controparte il 22 novembre 2017. Si è costituita la Banca Valsabbina chiedendo respingersi l'impugnazione.

Respinta l'istanza *ex art.* 283 c.p.c. e senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza collegiale del 20 marzo 2019 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe, quindi, scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la Corte ha deliberato la presente sentenza nella camera di consiglio del 19 giugno 2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che le conclusioni rassegnate in calce all'atto di appello e confermate all'udienza del 20 marzo 2019 contemplano anche un'articolata istanza istruttoria, che, tuttavia, essendo assolutamente priva di motivazione e prescindendo dalla formulazione di specifiche critiche alla contraria decisione del primo Giudice, va dichiarata inammissibile, per contrasto con il disposto dell'art. 342 c.p.c..

Ciò posto, per la miglior comprensione delle tematiche proposte dai motivi di doglianza dedotti dalla parte appellante, si reputa opportuno trascrivere la motivazione della sentenza oggetto del presente appello.

<In materia di anticipazione su ricevute bancarie accreditate salvo buon fine, pur essendo stata esclusa, in linea di principio, la compensabilità tra il debito della banca avente ad oggetto la restituzione del riscosso in corso di concordato preventivo con il proprio credito anteriore alla domanda di c.p. derivante dal medesimo rapporto, la compensazione è stata in concreto ritenuta ammissibile allorquando il contratto, che continua durante la procedura e deve quindi ricevere applicazione, contenga un patto di compensazione, attribuendo alla banca il diritto di trattenere le somme riscosse per conto del cliente (vedi Trib. Roma 21.4.2010).

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità affermando che “la procedura di concordato preventivo inizia con l'emissione del decreto del Tribunale, che la dichiara aperta e nomina il giudice delegato ed il commissario giudiziale (art. 163 legge fall.), non già con il deposito del ricorso per l'ammissione all'indicata procedura, il quale è rilevante per i soli effetti previsti dagli artt. 168 e 169 legge fall., tra cui il divieto di compensazione, vigente, pertanto, per i creditori fin dalla presentazione della domanda di concordato (art. 56 legge fall.). Ne deriva che, in relazione ad operazione di "anticipazione su ricevute bancarie" regolata in conto corrente, qualora il fallimento del correntista agisca in giudizio per chiedere la restituzione dell'importo delle ricevute, incassate dalla banca presso i terzi debitori dopo il deposito dell'istanza di concordato preventivo del correntista medesimo, il giudice del merito deve accertare se la banca risulti incaricata

della riscossione dei crediti indicati nelle ricevute in forza di un accordo comportante la cessione dei crediti stessi o, comunque, il diritto della banca d'incamerare le somme riscosse, ovvero sulla base di un mandato a riscuotere (con successivo obbligo di rimettere al cliente quanto riscosso, a norma dell'art. 1713 cod. civ.), in quanto solo in quest'ultima ipotesi la banca non avrebbe diritto a compensare il suo debito (di versamento al cliente delle somme riscosse) con i crediti da essa vantati verso lo stesso, ancorché sorti prima della presentazione della domanda di concordato operando il divieto di compensazione di cui al richiamato art. 56 legge fall.” (Cass. 6870/1994; Cass. 2539/1998).

La posizione sopra riportata è stata da ultimo ribadita anche da Cass. 17999/2011 e dalla recentissima Cass. 3336/2016.

In quest'ultima pronuncia la Corte ha affermato che “in proposito la giurisprudenza costante di legittimità è nel senso che in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il fallimento (successivamente dichiarato) del correntista agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore

della banca (cd. "patto di compensazione" o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto). Solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio delle "cristallizzazione dei crediti", con la conseguenza che né l'imprenditore durante l'amministrazione controllata, né il curatore fallimentare ove alla prima procedura sia conseguito il fallimento - hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito)".

Nel caso in esame le clausole generali del conto corrente di corrispondenza prevedono che, quando vi siano più rapporti o più conti tra banca e cliente, si debba operare le compensazione.

La Banca convenuta, quindi, incamerando le somme riscosse in relazione alle anticipazioni al fine di compensarle con il proprio credito, si è limitata a dare applicazione ad una pattuizione contrattuale.

La tesi di parte attrice, secondo cui il contratto non le sarebbe opponibile, non è condivisibile, atteso che la società in concordato subentra nei rapporti

contrattuali già in essere.

Neppure si può condividere l'affermazione secondo cui sarebbe spettato alla Banca dimostrare l'effettivo ammontare dei crediti, atteso che parte attrice è la società Damiani in concordato preventivo e che, pertanto, era su quest'ultima che gravava il relativo onere probatorio.

D'altra parte, a fronte della produzione della documentazione relativa al rapporto in essere, parte attrice non ha svolto alcuna contestazione specifica.

La domanda di arricchimento senza causa è infondata, atteso che parte convenuta non si è "indebitamente arricchita", ma ha potuto "rientrare" di un proprio credito grazie all'esistenza di una specifica clausola contrattuale>.

Ciò posto, con il **primo** motivo di gravame la società appellante sottopone a critica l'adesione, da parte del primo Giudice, all'orientamento giurisprudenziale sostanzialmente riconducibile alla sentenza n. 17999/2011 della Corte regolatrice, in considerazione dell'assenza di una pertinente valutazione critica, tanto più necessaria in quanto la sentenza in parola costituirebbe un arresto isolato e contrastato sia in sede di merito che in sede di legittimità (si fa riferimento, nello specifico, alla già ricordata sentenza n. 10548/2009).

La censura non merita consenso.

Sotto un primo profilo, si deve dare atto che il Giudice di primo grado ha motivato il proprio dissenso rispetto all'impostazione suggerita dalla società

attrice richiamando, e facendo propri, i principi ricavati da sentenze di merito (in particolare, la sentenza del Tribunale di Roma del 21 aprile 2010) e da plurime sentenze di legittimità (non solo la più volte ricordata sentenza n. 17999/2011, ma anche la precedente 1870/1994 e la successiva 3336/2016).

In ogni caso, come del resto emerge da quanto si è appena osservato, il principio cui il Tribunale ha dato seguito, e cui la Corte, condividendolo, ritiene di conformarsi, non è né isolato né travolto da successive pronunce (si veda, fra le tante, Cass. Civ. I, 25 novembre 2015, n. 24046, ove si afferma: *“Nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 della l.fall., una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso purchè il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda”*).

Peraltro, la Corte ha già manifestato in differenti sedi processuali, recentemente nell'ambito di una controversia promossa dalla odierna appellante in odio a differente istituto di credito, il proprio orientamento riguardo al diritto della banca di compensare il suo credito - sorto dalla anticipazione effettuata - con il proprio debito, derivante dal versamento al cliente delle somme riscosse.

Si è già rilevato che tale diritto sorge con la effettuazione della anticipazione,

senza che, pertanto, rilevi la circostanza che gli incassi siano avvenuti dopo la presentazione della domanda di concordato.

E si è puntualizzato che il recupero delle somme corrisposte dai clienti della correntista in relazione alle quali è stata concessa dall'istituto bancario l'anticipazione, costituisce, la fisiologica attuazione della clausola di compensazione che già attraverso l'anticipazione determina il sorgere dell'obbligo di restituzione.

Nel concordato preventivo, invero, la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 l.f., una deroga alla regola del concorso; trattandosi, quindi, di anticipazioni su fatture già effettuate in epoca precedente il deposito della domanda di concordato e, come tali, di operazioni già esaurite, ne deriva la insensibilità rispetto ad esse della successiva domanda di concordato. Il fatto genetico del credito dell'istituto non deriva, infatti, dalla riscossione del credito attraverso l'operare del meccanismo compensativo, posto che ciò costituisce solo la fisiologica attuazione della anticipazione già esaurita e di un debito del cliente già sorto. L'operazione finanziaria (l'anticipazione) è, quindi, già integralmente eseguita anteriormente alla presentazione della domanda di concordato e tale operatività del meccanismo dell'anticipazione bancaria con mandato all'incasso e patto di compensazione rende del tutto condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale circa il fatto che la pretesa dell'istituto bancario non si concretizzi in una violazione della *par condicio*

creditorum.

Nella occasione ora ricordata, questo Giudice ha anche precisato che non *<appare conferente il precedente menzionato dall'appellante nella memoria di replica (Cass. 22277/2017): in tale pronuncia la Corte di cassazione si è occupata di un caso in cui la riscossione delle somme da parte dell'istituto bancario era avvenuta in forza di un rapporto di fatto di mandato all'incasso "con valutazione dell'operazione al momento del singolo incasso", mentre nel caso di specie i contratti intercorsi tra le parti contengono, oltre che la formale previsione del mandato all'incasso ai sensi dell'art. 1723 cod. civ., anche la cessione in garanzia "dei crediti ... per l'anticipata disponibilità eventualmente concessa" e il patto di compensazione>.*

Con il **secondo** mezzo viene sottoposta a critica l'affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, per cui la pattuizione invocata dalla Banca Valsabbina, priva di data certa, sarebbe opponibile alla società in concordato.

La doglianza non ha pregio.

Innanzitutto la questione relativa alla data certa viene riproposta con il motivo in esame unicamente con riferimento alla clausola 5 inserita nel contratto di conto corrente, con la conseguenza che sulla questione della opponibilità della clausole 6 inserita nel documento di sintesi del contratto di concessione di affidamento con utilizzo in conto corrente, datato 12 marzo 2010, si è formato

il giudicato. Ed è opportuno sottolineare che la ritenuta presenza e rilevanza del patto di compensazione nel contratto ora menzionato è già di per sé sufficiente a sorreggere la *ratio decidendi*.

In ogni caso, è meritevole di consenso l'affermazione del primo Giudice, secondo il quale non può attribuirsi al liquidatore giudiziale, né tanto meno al liquidatore della società, ruolo di terzo, ai sensi dell'art.2704 cc, rispetto al contratto di conto corrente ed a quelli successivi di apertura di credito stipulati dal legale rappresentante della società Damiani Prodotti Petroliferi s.r.l., allora *in bonis*; infatti il legale rappresentante del concordato agisce in questa sede “*utendo iuribus*” della società già *in bonis*, chiedendo l'adempimento delle obbligazioni scaturenti da quegli stessi contratti dei quali deduce l'inopponibilità nei suoi confronti, per carenza di data certa. Data certa che pertanto non deve ritenersi necessaria, non essendo in contestazione la sottoscrizione dei contratti in questione da parte del predetto legale rappresentante, ora liquidatore.

Il **terzo** motivo di doglianza esprime il dissenso verso la ritenuta sussistenza di una "*clausola attributiva del diritto di incamerare le somme riscosse in favore della banca*", sostenendosi da parte dell'appellante che, in ogni caso, la clausola in parola sarebbe generica e "*di mero stile*".

Anche questa censura deve essere disattesa.

Della sussistenza (oltre che della opponibilità) della clausola di

compensazione si è già detto.

L'affermazione per cui detta clausola sarebbe generica, al livello di mera "*clausola di stile*", non coglie nel segno, relativamente alla clausola n. 5 del contratto di conto corrente, che sia pure senza analizzare dettagliatamente le fattispecie in essa delineate, offre un quadro abbastanza trasparente della disciplina prefigurata; la critica dell'appellante, in ogni caso ed ancora una volta, non attinge la clausola n. 6 del già ricordato Damiani Prodotti Petroliferi s.r.l..

Il **quarto** motivo ha ad oggetto la contestazione della prova del controcredito portato in compensazione dalla banca.

La doglianza non può essere accolta.

Nessun dubbio può infatti sussistere in ordine alla sussistenza del credito della banca da opporre in compensazione.

Innanzitutto, come ha correttamente rilevato il Giudice di primo grado, esso deve ritenersi dato pacifico e non controverso, tanto che il Concordato Preventivo, nel suo atto citazione, non ha contestato l'esistenza dell'obbligazione bensì la possibilità della relativa compensazione, in quanto a suo dire in violazione del principio di cristallizzazione dei crediti; in secondo luogo perché, come ha efficacemente eccepito la parte appellata, *<Solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. depositata in data 7.02.2014, la società Damiani Prodotti Petroliferi s.r.l. ha proposto una domanda volta ad*

ottenere l'accertamento che “la banca non ha dimostrato l'esistenza, l'esigibilità e quantificazione dei predetti asseriti crediti”>, ma su tale domanda è stato rifiutato il contraddittorio, in quanto tardiva ed inammissibile; infine, dall'estratto conto prodotto in primo grado dalla odierna appellata, emerge con solare evidenza l'esistenza e l'ammontare del credito di cui si discute.

Con **altro** motivo di gravame la sentenza impugnata viene censurata anche con riferimento alla domanda (peraltro formulata dalla Procedura soltanto in via subordinata e per tuziorismo) di arricchimento senza causa, deducendosi testualmente: *"L'assunto perplede, in quanto è evidente che l'aver trattenuto denaro che avrebbe dovuto invece pervenire alla società in Concordato, in quanto pagamenti di clienti della stessa, costituisce un evidente arricchimento della banca, non giustificato se non dagli artifici giuridici della deprecata sentenza 17999/2011, condivisa inopinatamente dalla decisione qui impugnata"*.

Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge l'*iter* argomentativo posto dal primo Giudice a motivazione del rigetto della domanda, fondato sulla mancata allegazione e prova degli elementi costitutivi dell'azione di arricchimento senza causa e cioè l'ingiustificato arricchimento, l'ingiustificato impoverimento, ed illustrazione del requisito della residualità.

Non ha pregio, infine, l'**ultimo** argomento di critica, che addebita al primo

Giudice di non aver tenuto conto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema centrale della controversia.

L'opzione per la compensazione delle spese, allorché ricorrano i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., costituisce una facoltà e non un obbligo per il Giudice. Nel caso che ci occupa, peraltro, il rigetto della domanda dell'odierna appellante è stato congruamente motivato con l'adesione all'orientamento ormai da tempo prevalente in seno alla giurisprudenza di legittimità.

Al rigetto dell'appello segue la condanna della parte appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato indeterminato, ma oggettivamente collocabile fra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

respinge l'appello proposto dalla società Damiani Prodotti Petroliferi s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data 11/17 ottobre 2017, n. 2949/17.

Condanna la parte appellante, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rimborsare a Banca Valsabbina soc.coop. per azioni le spese del

grado, che si liquidano in euro 3.000,00 per la “fase di studio”, euro 1.700,00 per la “fase introduttiva” ed euro 5.000,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-*quater* d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 giugno 2019.

IL PRESIDENTE EST.

Donato Pianta